



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d. lgs 19 agosto 2005, n. 214, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo recante *Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana.*

Repertorio atti n. **161**/CSR del 6 settembre 2018

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 6 settembre 2018:

**VISTA** la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le *misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità*, modificata dalla Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, che detta norme generali e stabilisce un protocollo d'azione uniforme;

**VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle *misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well et al.)*;

**VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2018/927 della Commissione, del 27 giugno 2018 che ha modificato la suddetta decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ampliando la zona infetta del focolaio di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

**VISTO** in particolare l'art. 57, comma 1, del decreto citato, ai sensi del quale alle norme comunitarie non autonomamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive recepite, si dà attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;



161



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTO** il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) nel territorio della Repubblica italiana, di cui all'atto rep. n. 13/CSR del 24 gennaio 2018;

**VISTO** lo schema di decreto in titolo, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo il 30 luglio 2018, con nota prot. n. 7339 del 30 luglio 2018;

**VISTA** la diramazione trasmessa con nota DAR prot. n. 10324 del 31 luglio 2018;

**VISTI** gli esiti delle sedute della Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2018 e dell'8 agosto 2018, nella quali le Regioni, nonostante l'urgenza del provvedimento, hanno chiesto un rinvio per superare, con opportune proposte di modifica, le criticità riscontrate;

**VISTI** gli esiti istruttori della riunione tecnica tenutasi in data 4 settembre 2018, di cui è stato diramato il resoconto con nota prot. DAR 11948 del 4 settembre 2018, nel corso della quale il coordinamento tecnico della commissione politiche agricole delle Regioni ha richiesto alcuni emendamenti puntuali all'Allegato II del decreto in titolo;

**VISTI** gli esiti della seduta di Conferenza Stato Regioni del 6 settembre 2018, nella quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, introducendo *extra ordinem* l'esame dello schema in titolo, in considerazione dei motivi di urgenza legati al fenomeno della diffusione dell'organismo patogeno della *Xylella fastidiosa*, ha condizionato l'espressione del parere favorevole all'accoglimento delle modifiche proposte, contenute nel documento contestualmente presentato;

**VISTA** la dichiarata disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ad accogliere le richieste regionali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo recante *Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana*, nei termini di cui in premessa, con le richieste contenute nel documento allegato (All. 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

AP  
Il Segretario  
Antonio Naddo



Il Presidente  
Sen. Erika Stefani

Alc. 1



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

18/108/SRFS/C10

Fuer see  
6 settembre 2018  
Della



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DEL  
TURISMO RECANTE "MODIFICA DEL DECRETO  
MINISTERIALE 13 FEBBRAIO 2018 CONCERNENTE LE MISURE  
DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E  
L'ERADICAZIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA NEL  
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA"**

*Punto fuori sacco) Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'espressione del parere favorevole sullo Schema di decreto in oggetto all'accoglimento delle proposte di modifica evidenziate nel testo allegato.

Roma, 6 settembre 2018



ALLEGATO

*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

**Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) nel territorio della Repubblica italiana.**

**VISTA** la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

**VISTA** la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);

**VISTO** il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) nel territorio della Repubblica italiana;

**VISTA** la decisione di esecuzione (UE) 2018/927 della Commissione, del 27 giugno 2018, che ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ampliando la zona infetta del focolaio di *Xylella fastidiosa* in Regione Puglia;

**VISTO** il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

**RITENUTO** necessario modificare il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla Decisione di esecuzione (UE) 2018/927;

**RITENUTO** necessario aggiornare alcune disposizioni relative alle misure di contenimento degli insetti vettori, sulla base delle maggiori conoscenze acquisite nella gestione delle aree contaminate;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 9 luglio 2018;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del ----- 2018.





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DECRETA

**Articolo 1**

1. Il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 è così di seguito modificato:

- a) nell'articolo 7, comma 2, la lettera b) è soppressa;
- b) nell'articolo 11, il comma 1 è così modificato:  
dopo le parole «applica nelle zone», la parola «infette» è sostituita dalla parola «delimitate»;
- c) nell'articolo 11, il comma 2 è così modificato:  
dopo le parole «il mese di», la parola «dicembre» è sostituita dalla parola «ottobre»;
- d) nell'allegato II, la parte A è modificata conformemente all'allegato I del presente decreto;
- e) nell'allegato IV, l'allegato 4 "Misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della diffusione di *Xylella fastidiosa* subspecie pauca ceppo CoDiRO" è sostituito dall'allegato II del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO  
Gian Marco Centinaio





*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

ALLEGATO I

«PARTE A  
Zona infetta in Italia

La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:

1. La provincia di Lecce
2. La provincia di Brindisi
3. Comuni situati nella provincia di Taranto:
  - Avetrana
  - Carosino
  - Crispiano
  - Faggiano
  - Fragagnano
  - Grottaglie
  - Leporano
  - Lizzano
  - Manduria
  - Martina Franca
  - Maruggio
  - Monteiasi
  - Montemesola
  - Monteparano
  - Pulsano
  - Roccaforzata
  - San Giorgio Ionico
  - San Marzano di San Giuseppe
  - Sava
  - Statte
  - Taranto
  - Torricella
4. Comune situato nella provincia di Bari:
  - Locorotondo».





# *Al Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo*

## ALLEGATO II

### «4: LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DEGLI INSETTI VETTORI NELLE ZONE DELIMITATE PER XYLELLA FASTIDIOSA

#### 1. PREMESSA

Gli interventi obbligatori di ~~eradicazione~~ estirpazione delle piante infette devono essere ~~necessariamente~~ affiancati ~~ed~~ da interventi obbligatori, ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 mirati al contenimento delle popolazioni di insetti vettori, responsabili della diffusione naturale di *Xylella fastidiosa*.

Sulla base degli studi epidemiologici condotti in Puglia, sono stati identificati gli insetti vettori coinvolti nella trasmissione del batterio e gli interventi per il loro contenimento.

#### 2. INSETTI VETTORI

Allo stato attuale delle conoscenze, *Philaenus spumarius*, specie nota come *sputacchina media* per la capacità delle forme giovanili di ricoprirsi di abbondante secrezione schiumosa simile per aspetto alla saliva, è considerato il principale vettore del ceppo di *X. fastidiosa* subspecie Pauca ST53 in Puglia.

##### *Philaenus spumarius*

La *sputacchina media*, diffusa nella maggior parte dell'emisfero Boreale, è ampiamente polifaga. Gli stadi giovanili possono svilupparsi su almeno 375 specie vegetali rappresentate principalmente da dicotiledoni erbacee.

Gli adulti, caratterizzati da un elevato polimorfismo cromatico e molto longevi, hanno un'ampia varietà di ospiti; infatti, in primavera-estate, a seguito del disseccamento delle essenze erbacee, si spostano alla ricerca di piante arbustive e arboree, tra cui l'olivo.

Gli spostamenti degli adulti sono dettati dall'esigenza di trovare non solo germogli su cui alimentarsi ma anche fogliame in grado di assicurare un ambiente con un'umidità elevata, come dimostrato dalla tendenza ad aggregarsi su piante con foglie succulenti.

Gli adulti possono camminare, su superficie piane e lungo i fusti delle piante, oppure compiere salti e voli. Osservazioni biennali in oliveti salentini hanno evidenziato che gli adulti di *P. spumarius* possono spostarsi di oltre 100 metri in poco più di una settimana. Tuttavia, è probabile che tale capacità di spostamento attivo possa essere ancora più elevata. Studi precedenti, in cui adulti marcati sono stati rilasciati e ricatturati, riportano, infatti, che la distanza coperta in 24 ore può essere di circa 100 metri e che in presenza di correnti aeree un adulto può spostarsi di oltre 30 metri in un unico volo.

Uno studio sulla presenza ed abbondanza di Auchenorrhinchi negli oliveti del Salento ha evidenziato che *P. spumarius* è la specie più abbondante (39% di tutti gli individui delle 15 specie catturate) con un picco di presenza degli adulti in settembre.

*P. spumarius* compie 1 generazione all'anno con svernamento allo stadio di uovo. La schiusura delle uova avviene, in relazione all'andamento climatico, tra la seconda-terza decade di febbraio e gli inizi di marzo. Subito dopo la fuoriuscita dall'uovo, la neanide di 1<sup>a</sup> età si muove alla ricerca di una pianta ospite, in genere erbacea. In questa fase, condizioni di buona umidità sono fondamentali per garantire la sopravvivenza





*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

dell'insetto. Dopo pochi minuti dall'arrivo sulla pianta ospite, la neanide di 1ª età inizia ad alimentarsi e a produrre la tipica schiuma che assicura condizioni di umidità e temperatura adeguate per lo sviluppo degli stadi giovanili oltre che protezione dai nemici naturali.

Le forme giovanili, rappresentate da 3 età di neanide e 2 di ninfa, si succedono, in funzione della fascia altimetrica e delle condizioni climatiche, fino a fine aprile-inizi maggio allorché le ninfe di ultima età si trasformano in adulti. Con il progressivo disseccamento della vegetazione erbacea, gli adulti migrano alla ricerca di luoghi umidi e di piante arboree o arbustive su cui alimentarsi.

Con i ricacci erbosi autunnali, gli adulti si spostano nuovamente dalle piante arboree a quelle erbacee. Osservazioni condotte, in studi indipendenti, su adulti raccolti in campo e mantenuti in condizioni controllate, hanno chiarito alcuni aspetti dell'attività riproduttiva della specie. Gli accoppiamenti si osservano con elevata frequenza da fine agosto - inizi settembre e proseguono in autunno. Dalla dissezione di femmine accoppiate sono state rilevate, in media, 9-17 uova per individuo. Tuttavia, avvenendo la formazione delle uova in tempi diversi, il numero medio di uova complessivamente deposto per femmina è stato stimato in 22 unità. La maggior parte delle uova sono deposte in prossimità del terreno preferendo lo spazio tra due superfici opposte. Uno dei più frequenti siti di ovideposizione è costituito dallo spazio tra la guaina fogliare e lo stelo delle stoppie. Le uova sono deposte a gruppi di qualche unità, tenute insieme da una schiuma indurita e a circa 45° rispetto all'asse dello stelo.

Con l'inizio della ovideposizione, si verifica un lento e graduale declino della popolazione adulta, accelerato da eventuali gelate in ottobre-novembre, fino ad azzerarsi in inverno.

Il ciclo biologico della sputacchina è molto influenzato dalle condizioni climatiche delle singole annate. Un inverno mite, caratterizzato da temperature superiori alle medie stagionali, può determinare un anticipo della schiusura delle uova e, conseguentemente, di tutto il ciclo di sviluppo dell'insetto.


Il seguente schema sintetizza il ciclo dell'insetto e i rapporti con le specie vegetali ospiti. Gli stadi biologici del vettore sono fortemente influenzati dall'andamento stagionale, per cui si possono avere variazioni anche di un mese.







*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*



### 3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DEL BATTERIO

*X. fastidiosa* è un batterio che non produce spore e non si diffonde nell'ambiente in maniera autonoma né per contatto, né per diffusione aerea, ma si trasmette esclusivamente tramite il materiale di propagazione vegetale infetto e gli insetti vettori, che nutrendosi della linfa grezza di piante infette acquisiscono il batterio e lo trasmettono ad altre piante.

Gli insetti vettori di *X. fastidiosa* sono caratterizzati da un apparato boccale pungente succhiatore con il quale si alimentano della linfa che fluisce nei vasi xilematici delle piante. Il ridotto contenuto di nutrienti presenti nella linfa dello xilema probabilmente costringe tali insetti ad alimentarsi spesso e su piante in vegetazione attiva. L'assunzione del cibo prevede la penetrazione delle appendici boccali (stiletti) nei tessuti della pianta, l'iniezione di saliva nei tessuti e la suzione della linfa. Il batterio, localizzato nei vasi xilematici, viene acquisito dagli insetti vettori con la suzione della linfa di piante infette. Le cellule batteriche si fissano alle pareti del tratto iniziale del canale alimentare (pre-cibario) dove si moltiplicano, senza infettare sistematicamente il corpo dell'insetto. Gli individui che acquisiscono il batterio possono trasmetterlo a piante sane con l'immissione di saliva nei tessuti che provoca il rilascio di cellule batteriche dal pre-cibario. Essendo di origine ectodermica, le pareti del pre-cibario sono rinnovate ad ogni muta.

Ciò comporta che le forme giovanili, in caso di acquisizione del batterio, perdono la capacità infettiva ad ogni muta.

Gli adulti, invece, non compiendo la muta, una volta acquisito il batterio possono trasmetterlo in tutto





## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo*

persistente, anche in assenza di un periodo di latenza. Tuttavia, poiché la diffusione del batterio nell'insetto non è sistemica, esso non viene trasmesso alla progenie; ne consegue che le neanidi che nascono da uova deposte da femmine che abbiano acquisito il batterio non sono infette.

La particolare modalità di trasmissione di *X. fastidiosa* da parte degli insetti vettori permette di affermare che la percentuale di nuove infezioni che si hanno ogni anno è direttamente proporzionale al numero di adulti che si alimentano sulle piante infette.

Per quanto sopra esposto, l'azione di controllo dei vettori rappresenta un elemento essenziale nell'attività di contrasto alla diffusione delle batteriosi. Al fine di minimizzare l'impatto sugli organismi "non target" è opportuno utilizzare una strategia di controllo ~~integrato~~ **che integri più interventi, come riportati al successivo punto 4.**

#### **4. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO AL VETTORE**

##### **4.1 MISURE AGRONOMICHE**

Le misure agronomiche per il contenimento del vettore consistono nella:

- gestione del suolo con lavorazioni superficiali;
- gestione della parte aerea delle piante, attraverso potature periodiche.

##### **4.1.1 GESTIONE DEL SUOLO**

###### **Lavorazioni superficiali del terreno**

La gestione del suolo con lavorazioni superficiali deve assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ridurre la popolazione degli stadi giovanili del vettore nel periodo primaverile;
- mantenere il terreno libero da erbe infestanti che, oltre a determinare fenomeni di competizione idrico-alimentare con la coltura principale, possono essere ospiti di *X. fastidiosa*.

Ai fini del controllo è importante sapere che gli stadi giovanili (neanidi e ninfe):

- sono poco mobili;
- preferiscono piante erbacee spontanee;
- la produzione delle 'schiume' rende nota la loro presenza sulle piante e l'evoluzione dei diversi stadi di sviluppo.

Il controllo delle erbe infestanti tramite la trinciatura risulta meno efficace nella riduzione della popolazione della sputacchina rispetto alla lavorazione del terreno, in quanto l'insetto è in grado di completare il suo ciclo biologico riparandosi alla base delle piante.

Nelle aree di difficile o impossibile accesso ai mezzi meccanici si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo, vapore) e, ~~solo~~ in casi eccezionali d'impossibilità d'intervento con i mezzi su indicati, con appropriati trattamenti a base di diserbanti.

##### **4.1.2 GESTIONE DELLA PARTE AEREA DELLE PIANTE**

###### **Potatura**

La potatura delle piante arboree ospiti, come misura fitosanitaria da adottare nei confronti della *X. fastidiosa*, ha l'obiettivo di:





*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

- ridurre la vegetazione ospite del vettore, con la rimozione frequente della nuova vegetazione più tenera e più appetibile per il vettore, riducendo notevolmente il rischio reciproco di trasmissione dell'infezione;
- rendere più efficace la distribuzione e gestione dei mezzi di controllo fitoiatrici del vettore;
- ottimizzare i volumi di distribuzione ~~degli agrofarmaci~~ **dei prodotti fitosanitari** utilizzati.

È buona norma disinfettare gli attrezzi utilizzati per la potatura con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% o con sali quaternari d'ammonio prima e durante il loro utilizzo per evitare di diffondere altri patogeni dell'olivo.

La potatura ordinaria, sulle piante arboree sempreverdi, eseguita periodicamente favorisce l'arieggiamento della parte aerea, migliora lo stato vegetativo, ostacola lo sviluppo di avversità parassitarie.

#### **4.2 TRATTAMENTI INSETTICIDI**

In aggiunta alle misure agronomiche su descritte, devono essere realizzati almeno due trattamenti insetticidi contro gli stadi adulti del vettore, da eseguire sulle piante ospiti arboree con insetticidi autorizzati per il controllo di *Philaenus spumarius*, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale.

#### **Indicazioni generali**

Al fine di rendere efficace l'azione di controllo del vettore è buona norma effettuare i trattamenti durante le prime ore del mattino, quando gli insetti sono poco mobili, avendo cura di bagnare bene la parte più interna della vegetazione.

Si pone in evidenza che gli insetticidi devono essere utilizzati sempre secondo le prescrizioni riportate in etichetta.

Nei mesi di settembre - ottobre è, inoltre, necessario eliminare i nuovi polloni che sono fortemente attrattivi nei confronti del *P. spumarius*.

#### **5. ULTERIORI RACCOMANDAZIONI**

Date le modalità di diffusione di *X. fastidiosa* su esposte, risulta evidente che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altre zone può avvenire anche in modo passivo, attraverso mezzi indiretti come:

- indumenti o parti del corpo delle persone, su cui può aderire il vettore, durante lo stazionamento in campi o giardini;
- mezzi meccanici di trasporto;

Pertanto, è utile:

- Assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di risalire sul mezzo di trasporto.»

Si propone l'aggiunta di un ulteriore punto:

#### **6. TRATTAMENTI NEI CONFRONTI DI *PHILAEENUS SPUMARIUS* IN OLIVETI CONDOTTI SECONDO IL METODO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA, CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI PER TALE USO, MA NON**





*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

AMMESSI PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA, NELLE ZONE DELIMITATE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL REG. 889/2008 ART. 36, COMMA 4, LETTERA a)

Fatto salvo, per le aziende in conversione, il normale termine del periodo di conversione secondo quanto disposto dai Reg. CE 834/2007 e CE 889/2008, per gli appezzamenti investiti ad oliveto che ricadano nelle zone delimitate, in cui vengano eseguiti trattamenti nei confronti di *Philaenus spumarius* con prodotti autorizzati per tale uso, ma non ammessi per la produzione biologica, il periodo di conversione è ricalcolato partendo dalla data del primo trattamento obbligatorio dell'anno con i prodotti citati e si considererà terminato solo quando, nel suolo e nel vegetale, si sia accertato analiticamente un livello di residui della/e sostanza/e attiva/e impiegata/e non superiore a 0,01 mg/kg.

In ogni caso, il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con riferimento al metodo di produzione biologico.



RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO II ALLO SCHEMA DEL DECRETO DI  
MODIFICA DEL DM 4999/2018,

Considerato che:

- il DM n. 4999 del 13/2/2018 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana) introduce l'obbligo di effettuare trattamenti fitosanitari contro *Philaenus spumarius*, vettore di *Xylella fastidiosa*;
- per gli olivicoltori che operano in regime di agricoltura biologica non vi è possibilità di ottemperare a tale obbligo, a causa dell'assenza di prodotti fitosanitari autorizzati per l'impiego in agricoltura biologica su olivo contro *P. spumarius*;
- in data 24/4/2018 (Prot. n. A00\_181/4015), l'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia ha avanzato, alle Autorità competenti, richiesta di autorizzazione eccezionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Reg. 1107/2009, di prodotti a base delle sostanze attive spinosad e olio essenziale di arancio dolce, per l'impiego contro la sputacchina su olivo, in regime di agricoltura biologica;
- il 28/6/2018 il Ministero della Salute ha concesso autorizzazione eccezionale per 120 giorni esclusivamente all'impiego di un prodotto a base di olio essenziale di arancio dolce, contro *P. spumarius* su olivo in regime di agricoltura biologica, per un unico trattamento;
- la limitazione ad un unico trattamento non permette, comunque, di ottemperare a pieno a quanto disposto dal citato DM n. 4999;
- per i trasgressori delle disposizioni contenute nel citato DM n. 4999 è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
- in caso di esclusione dal sistema biologico a seguito di impiego di prodotti fitosanitari non ammessi, per le aziende condotte in regime di agricoltura biologica è previsto un periodo di sospensione di 6 mesi, al termine dei quali è, comunque, necessario ripercorrere l'intero periodo di conversione (3 anni, nel caso di colture perenni), come da Reg. CEE 834/2007;
- il Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, all'art. 36, comma 4, prevede quanto segue:
  - *Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non autorizzato per l'agricoltura biologica, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione di cui al paragrafo 1 nei due casi seguenti:*
    - a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria dall'autorità competente dello Stato membro;
    - b) *per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.*
  - *Nei casi indicati alle lettere a) e b), la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori seguenti:*
    - a) *la degradazione del prodotto in causa garantisce, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne;*
    - b) *il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al metodo di produzione biologico.*
- Coldiretti Puglia, in data 24/7/2018, ha inviato all'Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia formale richiesta di applicazione di quanto previsto dal citato art. 36, comma 4, lettera a) del Regolamento N. 889/2008.

Tutto ciò considerato, al fine di permettere ai produttori olivicoli che operano in regime di agricoltura biologica nelle zone delimitate, di ottemperare a quanto disposto dal citato DM n. 4999 senza incorrere nelle sanzioni previste, si chiede di valutare l'opportunità di emendare l'Allegato II allo schema di Decreto di modifica del citato DM n. 4999, prevedendo l'applicazione dell'art. 36, comma 4, lettera a) del citato Reg. 889/2008.



**Proposta di emendamento dell'Allegato II allo schema di Decreto di modifica del DM 4999/2018**

Dopo il punto 5. ("ULTERIORI RACCOMANDAZIONI") dell'Allegato II allo schema di Decreto di modifica del DM 4999/2018, si propone di inserire il seguente punto 6:

---

**6. TRATTAMENTI NEI CONFRONTI DI *PHILAENUS SPUMARIUS* IN OLIVETI CONDOTTI SECONDO IL METODO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA, CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI PER TALE USO, MA NON AMMESSI PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA, NELLE ZONE DELIMITATE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL REG. 889/2008 ART. 36, COMMA 4, LETTERA a)**

Fatto salvo, per le aziende in conversione, il normale termine del periodo di conversione secondo quanto disposto dai Reg. CE 834/2007 e CE 889/2008, per gli appezzamenti investiti ad oliveto che ricadano nelle zone delimitate, in cui vengano eseguiti trattamenti nei confronti di *Philaenus spumarius* con prodotti autorizzati per tale uso, ma non ammessi per la produzione biologica, il periodo di conversione è ricalcolato partendo dalla data del primo trattamento obbligatorio dell'anno con i prodotti citati e si considererà terminato solo quando, nel suolo e nel vegetale, si sia accertato analiticamente un livello di residui della/e sostanza/e attiva/e impiegata/e non superiore a 0,01 mg/kg.

In ogni caso, il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con riferimento al metodo di produzione biologico.

